



TRATTATIVA DIRETTA

Trattativa diretta per l'affidamento di un servizio di analisi su animali in ambito del progetto NANOMIRC – CUP C93C22002780006

Progetto “Hybrid polymer-lipid nanoparticles for cell-targeted delivery of reprogramming microRNAs to revert cardiac fibrosis” (acronimo NANOMIRC) finanziato dal PNRR

***BANDO A CASCATA CN00000041, CN RNA & Gene Therapy, Spoke 4, PNRR Missione 4
Componente 2 Investimento 1.4***



Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. AMBITO SPECIFICO DELL'AFFIDAMENTO	4
3. LA PIATTAFORMA TELEMATICA	5
3.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
3.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
3.3. IDENTIFICAZIONE	6
4. DOCUMENTAZIONE	6
4.1. CHIARIMENTI.....	7
5. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E CONSEGNA	7
5.1. TEMPI DI REALIZZAZIONE	7
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	7
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	8
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	8
8. VERIFICA DEI REQUISITI	8
9. SUBAPPALTO	9
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	9
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI.....	9
11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	10
11.2. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	11
12. CARENZE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA.....	11
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	11
13.1. DGUE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI	12
13.2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO AI SENSI DEL D. LGS. 14/2019	12
13.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PNRR/PNC	13
13.4. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE	13
14. OFFERTA ECONOMICA.....	13
15. VERIFICA DELL'OFFERTA	13
16. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	14
17. STIPULA DEL CONTRATTO.....	14
17.1. GARANZIA DEFINITIVA	15
18. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
19. VERIFICA DI CONFORMITA'	15
20. FATTURAZIONE	15
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
22. PENALITÀ.....	16



23.	RECESSO	17
24.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	17
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	18
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	18
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	18
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18



1. PREMESSA

L'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino intende procedere all'affidamento della fornitura in titolo e, al fine di acquisire la documentazione amministrativa e la conferma del preventivo n. 41/2025 del 18/06/2025, pubblica la presente Trattativa Diretta (TD).

L'affidamento è regolato ai sensi:

- del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs 209/2024, nel prosieguo indicato per brevità come "Codice"
- del Regolamento di Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 1301 del 12.12.2022, in vigore dal 12 dicembre 2022, e dagli atti di delega in esso richiamati.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'affidamento qualora la documentazione prodotta NON risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, la presente trattativa è interamente svolta tramite MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato e gestito da Consip s.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione di cui alla presente trattativa sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma ed è onere dell'operatore economico prenderne visione.

Verranno effettuate anche a mezzo PEC:

- a) eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali;
- b) la comunicazione del provvedimento di esclusione all'esito della verifica della documentazione amministrativa;
- c) i provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione.

Le Condizioni del Contratto di appalto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Servizi" categoria "Servizi di assistenza, installazione, manutenzione e riparazione per la sanità" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

2. AMBITO SPECIFICO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento di cui alla presente trattativa fa riferimento alle attività di cui al progetto di ricerca dal titolo "Preclinical validation of polymer-lipid hybrid nanoparticles for reprogramming therapy in post-infarct cardiac regeneration (NANOMIRC)", finanziato a valere sulle risorse del bando a cascata CN0000041, CN RNA & Gene Therapy, Spoke 4, PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4

Con particolare riferimento all'affidamento di cui alla presente trattativa, si precisa che:

- con determina dirigenziale Rep. 581/2024 del 15 febbraio 2024, l'Università degli Studi di Padova ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale "Hybrid polymer-lipid nanoparticles for cell-targeted delivery of reprogramming microRNAs to revert cardiac fibrosis - NANOMIRC" (CUP C93C22002780006), presentata in risposta al Bando a cascata, Spoke 4 "Metabolic and cardiovascular diseases", progetto "National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology" (Decreto Direttoriale del Mur n. 1035 del 17 febbraio 2022), finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune key enabling technologies"
- la proposta progettuale, di durata pari a 12 mesi, è stata presentata dal Politecnico di Torino (POLITO)
- l'obiettivo del progetto "Hybrid polymer-lipid nanoparticles for cell-targeted delivery of reprogramming microRNAs to revert cardiac fibrosis - NANOMIRC" è la validazione preclinica in vitro e in vivo di una



tecnologia basata su nanoparticelle a rilascio di miRNA (realizzando un aumento di TRL da 4 a 5) per ottenere in maniera sicura ed efficiente la riprogrammazione diretta dei fibroblasti cardiaci in cardiomiociti, per la rigenerazione del miocardio infartuato. Le nanoparticelle, precedentemente sviluppate, sono funzionalizzate per poter riconoscere in maniera specifica i fibroblasti cardiaci che popolano la cicatrice fibrotica post-infarto. Il progetto propone quindi di: (1) testare la sicurezza e l'efficacia (in termini di rilascio selettivo a specifiche cellule bersaglio, i fibroblasti cardiaci) delle nanoparticelle in modelli in vitro rilevanti, per una validazione preclinica robusta; (2) validare a lungo termine la capacità di riprogrammazione delle nanoparticelle utilizzando modelli in vivo di topo infartuato e gli strumenti dell'intelligenza artificiale per elaborare i dati preclinici; (3) intraprendere un percorso di sfruttamento industriale della tecnologia attraverso uno spinoff accademico.

- in particolare, l'acquisizione del servizio di cui al presente affidamento è finalizzata a dare attuazione al progetto e quindi a realizzazione di colture cellulari per la validazione preclinica in vitro delle nanoparticelle ibride (WP1, attività di ricerca fondamentale)

3. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti della procedura, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma MEPA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle Regole del Sistema di E-Procurement e delle prescrizioni tecniche fornite da Consip con riferimento all'utilizzo dei singoli strumenti di negoziazione.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.



3.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente trattativa, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, all'operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

4. DOCUMENTAZIONE

La documentazione comprende:

- a) la presente Trattativa diretta;
- b) Allegato A preventivo n. 41/2025 del 18/06/2025;
- c) Allegato 1 - DGUE - Documento di gara unico europeo;
- d) Allegato 2 - Dichiarazione integrativa requisiti;
- e) Allegato 3 - Dichiarazione integrativa PNRR_PNC;
- f) Allegato 4 - Dichiarazione Titolare Effettivo;
- g) Allegato 5 - Conflitto di interesse Titolare Effettivo;
- h) Allegato 6 - Offerta economica.



4.1. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la sezione del Sistema (menù Comunicazioni -> indicando nell'oggetto: RICHIESTA DI CHIARIMENTI).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

I referenti per la consegna **NON SONO AUTORIZZATI** a rilasciare chiarimenti in merito alla presente trattativa.

5. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E CONSEGNA

La trattativa di cui alla presente lettera di invito ha per oggetto l'affidamento di un servizio inerente attività di analisi su animali, da utilizzare per la realizzazione delle attività del progetto di ricerca "Preclinical validation of polymer-lipid hybrid nanoparticles for reprogramming therapy in post-infarct cardiac regeneration". Il dettaglio delle analisi è riportato nel preventivo prodotto dall'operatore economico, allegato alla presente trattativa.

L'importo posto a base dell'affidamento è pari a euro 110.400,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

5.1. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il servizio prevede la validazione su un modello suino di infarto acuto dell'efficacia terapeutica di nanoparticelle ibride polimerico-lipidiche a rilascio di miRNA, sviluppate dal Politecnico di Torino per la rigenerazione cardiaca, che dovrà essere sviluppato secondo le indicazioni ed i contenuti forniti dal Politecnico, dovrà essere realizzato entro e non oltre il 15/10/2025.

In relazione alla tipologia di prestazione richiesta e tenuto conto della necessità della Stazione Appaltante di acquisire i risultati delle analisi richieste secondo tempistiche coerenti con la realizzazione delle attività di ricerca, l'operatore economico dovrà consegnare i report delle analisi secondo le seguenti scadenze:

- Report n. 1, relativo alle analisi svolte su un numero di campioni pari a 11, entro il 25.9.2025;
- Report n. 2, relativo alle analisi svolte su un numero di campioni pari a 12, entro il 15.10.2025.

I risultati delle analisi dovranno essere consegnati al RUP su apposito supporto di archiviazione informatica.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6, dopo la verifica dei requisiti in capo dell'aggiudicatario la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;



- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

L'operatore deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

In attuazione di quanto disposto dall'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui all'art. 5 della citata delibera sarà effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'Autorità stessa, e nello specifico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Per operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati relativi ai predetti requisiti è effettuata mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2 del medesimo decreto.



9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro i termini indicati nella Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al par. 2.

L'operatore, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file.

Le Regole che disciplinano l'accesso e l'utilizzo, da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici, del Sistema di e-procurement e degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione del



Codice dei Contratti Pubblici e della normativa applicabile, sono contenute nel documento "[REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE](#)".

11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al par. 2 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa (par. 11);**
- B – **Offerta Economica (par. 12).**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione della procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in lingua inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica quanto previsto al successivo par.10 "Carenze della documentazione trasmessa".

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta le operazioni di verifica della stessa siano ancora in corso, sarà richiesto all'offerente di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria, se prevista, fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia all'affidamento.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.



11.2. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione amministrativa, le relative dichiarazioni, l'offerta economica sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12. CARENZE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

La Stazione Appaltante può chiedere all'operatore economico di sanare le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e quelle relative alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la richiesta di integrazione può essere sanata:

- ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura;
- ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione che compone l'offerta economica.

Si chiarisce che l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili con integrazioni documentali, ad eccezione delle false dichiarazioni;

Ai fini della richiesta di integrazione documentale è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non superiore a dieci giorni.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. DGUE – Documento di gara unico europeo
2. Dichiarazione integrativa requisiti corredata da eventuale dichiarazione integrativa in caso di operatori ammessi al concordato
3. Dichiarazione integrativa PNRR/PNC
4. Dichiarazione del/i Titolare/i Effettivo/i corredata dalla/e dichiarazione/i di assenza di conflitto di interessi;
5. per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).



La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente par. 11.2.

13.1. DGUE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI

L'operatore economico deve produrre

1. il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
2. la dichiarazione integrativa secondo il modello allegato "Allegato 2 – Dichiarazione integrativa requisiti".

Il DGUE da compilare è quello generato automaticamente dalla piattaforma. Nel caso l'operatore non riuscisse ad accedere al modello DGUE generato automaticamente dalla piattaforma, è possibile allegare il DGUE redatto secondo il modello di cui all'Allegato 1 – DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della trattativa;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della trattativa;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della trattativa.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

13.2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO AI SENSI DEL D. LGS. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



13.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PNRR/PNC

Nella dichiarazione integrativa PNRR/PNC, redatta in conformità al modulo “Allegato 3 - Dichiarazione integrativa PNRR/PNC”, l'operatore dichiara:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda e i relativi impegni di cui all'art. 47 commi 3, 3-bis del decreto-legge n. 77/2021;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021;
- di impegnarsi a fornire, eventualmente attraverso appositi format, le autodichiarazioni di assenza di un doppio finanziamento dell'intervento oggetto dell'affidamento;
- di impegnarsi a fornire, eventualmente attraverso appositi format, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, in caso di presenza di subappalto (da parte del soggetto terzo cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato);
- di assumere, ove previsti, gli obblighi e le prescrizioni specifici relativi al PNRR ed al PNC relativamente al DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- l'inesistenza delle ipotesi di conflitto di interesse.

13.4. DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

Nella dichiarazione redatta in conformità al modulo “Allegato 4 - Dichiarazione Titolare Effettivo”, l'operatore dichiara il/i titolare/i effettivi.

La dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere corredata dalla/e dichiarazione/i di assenza di conflitto di interessi del/i titolare/i effettivi, redatta secondo il modello di cui all'allegato “Allegato 5 – Conflitto di interessi Titolare Effettivo”.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione di cui al presente paragrafo secondo le regole di funzionamento della Piattaforma, firmata secondo le modalità previste al precedente par.11.2.

L'operatore economico dovrà produrre, a conferma di quanto indicato nel documento preventivo del 16.5.2025, allegato alla presente trattativa, OFFERTA ECONOMICA composta da:

- modulo di offerta economica, predisposto dalla Stazione Appaltante compilato in ogni sua parte (Allegato 2 - Offerta economica);
- modello di offerta ECONOMICA predisposto nell'ambito della piattaforma MePA.

15. VERIFICA DELL'OFFERTA

Scaduto il termine previsto per la presentazione della documentazione richiesta, il RUP procederà alla verifica della documentazione pervenuta in risposta alla presente trattativa ed in particolare a:

- controllare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata;
- attivare, ove necessario, la richiesta di integrazione documentale di cui al precedente par. 12;
- verificare la congruità dell'offerta economica;
- redigere apposito verbale.

L'operatore economico, su richiesta della Stazione Appaltante, è tenuto a fornire chiarimenti in relazione alla proposta presentata e spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti se questi appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della proposta.



16. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione trasmettendo all'ufficio competente tutti gli atti e documenti relativi alla trattativa ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

In fase di aggiudicazione verranno richiesti i seguenti documenti:

- il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti per i seguenti soggetti:
 - Legali Rappresentanti
 - Eventuali Amministratori se in presenza di socio Unico
- apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese d'origine;
- apposita certificazione dalla quale risulti che l'impresa è iscritta nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza.

17. STIPULA DEL CONTRATTO

In base a quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del Codice, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2017. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali – quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relativi alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice, alla stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 del medesimo decreto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipulazione del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con l'interesse della Stazione Appaltante alla sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario, entro la data indicata dalla Stazione Appaltante con la comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima della stipula, deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità stabilite dall'articolo 117 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986;



in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

17.1. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto l'affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, come previsto all'art. 53, comma 4 del Codice.

La predetta garanzia dovrà essere costituita nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 comma 2 o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 106, e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall'affidamento.

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il prof. Giorgio Guglieri che individuerà, se necessario, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che verrà nominato nel provvedimento di affidamento.

19. VERIFICA DI CONFORMITA'

La prestazione contrattuale è soggetta a verifica di conformità.

Il Responsabile unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione se nominato, ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità della prestazione o di parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

20. FATTURAZIONE

L'operatore economico potrà emettere le relative fatture a seguito della ricezione del certificato di pagamento, emesso dal RUP a seguito della verifica di cui al paragrafo che precede.

I dati per l'emissione della fattura sono riportati nell'ordine contabile che la Stazione Appaltante trasmetterà all'operatore economico all'atto della stipula del contratto.

In relazione alla prestazione richiesta e richiamato quanto previsto al paragrafo 5.1 della presente trattativa, l'operatore economico potrà emettere le seguenti fatture:

- Una fattura, pari a € 52.800,00 oltre I.V.A. a seguito della consegna del report n. 1;
- Una fattura, pari a € 57.600,00 oltre I.V.A., a seguito della consegna del report n. 2.

Nella fattura e nei documenti sopra detti l'aggiudicatario è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il **Codice Identificativo di Gara – CIG** ed il **Codice Unico di Progetto -CUP**.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, a decorrere dal 31.03.2015 la fatturazione nei confronti del



Politecnico di Torino dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le nuove modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - DIMEAS - del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione della fattura elettronica attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **35WA2Y**.

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa. L'Ateneo non potrà essere ritenuto responsabile per pagamenti effettuati oltre il termine nel caso in cui le fatture non riportino quanto indicato nel capoverso precedente.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. PENALITÀ

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'operatore, il Politecnico di Torino potrà applicare la seguente penalità:

- per mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle attività secondo le tempistiche definite: penale in ragione del **1,5 per mille** dell'importo totale dell'affidamento per ogni giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali si procederà, anche a mezzo e-mail, alla contestazione al Fornitore del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, il Fornitore potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.



Qualora il fornitore ritardi, non consegna, ovvero consegna materiale difforme da quello richiesto, l'Amministrazione ha la facoltà di rifornirsi presso altro fornitore, anche per qualità differenti e prezzi superiori rispetto a quelli contrattuali, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente. L'importo delle penali non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo contrattuale.

23. RECESSO

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nella Lettera di Invito e nell'offerta presentata in fase di trattativa;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- i) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- j) qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- k) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- l) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- m) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- n) in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione della procedura di affidamento, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo



scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante ([link](#))
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO ([link](#))

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai soprariportati.

26. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti del procedimento potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso esclusivamente innanzi al TAR competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organismo responsabile per le procedure di ricorso è il T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10, 10100 Torino. Il termine per la presentazione del ricorso è fissato dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Politecnico di Torino e l'operatore economico si impegnano a trattare i "dati personali" forniti o comunque raccolti nel corso della presente trattativa, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa.

Con la stipula contrattuale, il Politecnico di Torino e l'Affidatario si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR");
- che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato all'esito della presente trattativa, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il Politecnico di Torino e l'Affidatario:

- sono Titolari del trattamento ai fini del presente paragrafo, e con la stipula contrattuale s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura;



- si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto del Politecnico di Torino ai fini del presente paragrafo sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
- I dati di contatto del Titolare sono
 - o PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it.
 - o per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
- il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a dpo@polito.it.

La Delegata del Punto Ordinante
dott.ssa Angela PETRUZZO